

in appoggio di questa tesi, che, sia nel sistema della privata iniziativa, sia nel sistema del mutuo soccorso, esiste quello che si chiama *patto di reciprocità* fra le varie società operaie, pel quale una società operaia in un dato paese dà il sussidio di malattia ad un operaio nostro che sia all'estero. Se c'è questo legame fra le società private, tanto più ci deve essere trattandosi di una istituzione di questo genere; e credo che le Casse di risparmio italiane daranno sempre all'articolo 8 la interpretazione equa, che vi ha dato l'onorevole Sella.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

Pierantoni. Io sono lietissimo di avere, sin da ieri, sollevata questa questione e sono lieto di averla risolta oggi. Come stanno le cose? Io ho esordito per dire che, trattandosi di una convenzione, o le due parti interpretano la convenzione in buona fede o si ricorre ai principii di diritto.

Io riconosco tante qualità nell'onorevole Sella e nell'onorevole Berti; ma non riconosco loro quella di negare il senso giuridico delle parole. Nel Codice civile e in tutte le leggi nostre si distingue il domicilio, la residenza e la dimora; e andare all'estero non significa avere residenza nel regno. E quando si legge in un articolo: "si dà diritto di assicurarsi alle persone residenti nel regno", ciò significa che si richiede per condizione indispensabile che la domanda di assicurazione sia fatta nel momento della residenza. Talchè, sia che si tratti di assenti per tutto l'anno, sia che si tratti di assenti per 9 mesi, per 6, per 3, è certo che coloro che non si trovano nei confini politici del regno non possono valersi di questo beneficio.

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha detto: sì, signori, questa è la vera intenzione delle parti contraenti, le quali non vollero accordare assicurazione agli operai che si trovino fuori del regno, per la difficoltà di accertare l'infortunio.

Io ho risposto che questa ragione non è seria, poichè vi sono mille e mille modi per verificarla, valendosi dei consoli, specialmente nei paesi posti sotto la giurisdizione consolare.

L'onorevole Sella ha poi interpretato la legge; ma ciò non può fare che il Parlamento con leggi autentiche; quindi, fintanto che non vi sarà un protocollo, col quale si modifichi l'articolo 8 e si dica *domiciliati* o meglio *cittadini italiani*, non si rimuoverà l'ostacolo cui io ho accennato. Ma voi ve ne affidate alla filantropia degli uomini.

Io ricorderò che Alessandro di Russia diceva: io sono un fortunato accidente! Portate ora questo

sentimentalismo e questa specie di abdicazione della nostra podestà, nel determinare bene i diritti e i doveri della società, sia anche per scopi filantropici; ne nascono leggi imperfette, equivoche e fallaci nei risultamenti.

Presidente. L'onorevole Baccelli Augusto ha facoltà di parlare.

Baccelli Augusto. Per me, non trovo nemmeno la ragione per la quale possa sorgere questo dubbio, poichè il testo della legge non dà davvero luogo a simili dubbiezze. È evidente che, se facciamo una legge per gli operai, deve comprendersi che abbiamo voluto innanzitutto pensare agli operai nostri; quindi simili provvedimenti devono essere adottati a favore degli operai italiani ovunque esistenti non essendovi bisogno di una speciale dichiarazione.

Imperocchè, siccome il domicilio d'origine è per natura, nè si perde mai, un operaio italiano il quale vada, per esempio, a Marsiglia, purchè abbia contribuito a questa Cassa, se quivi fosse colpito da qualche disgrazia, avrebbe diritto di godere del beneficio della istituzione.

L'articolo 8, ispirandosi ad un sentimento di filantropia che passa i confini della nazione, vi dice essere stati ammessi al beneficio di questa istituzione anche coloro che, pur non essendo regnicoli, possono, venendo a lavorare presso di noi, andare soggetti a qualche infortunio; poichè altrimenti non avrebbero senso le altre parole che vengono appresso: "persone residenti nel regno, che abbiano raggiunto l'età di anni 10 e che attendono ai lavori manuali, ecc."

È evidente che si parla di persone le quali, dal di fuori, sono venute nel regno. Quindi l'articolo 8, lungi dall'essere inteso in un senso restrittivo, va inteso in un senso ampliativo, a meno che la Commissione non voglia restringere ora questo concetto, e limitare il beneficio unicamente ai regnicoli. In questo caso, non si avrebbe bisogno affatto di parlare di domicilio e di residenza, poichè, col cambiar di cielo non si cambia domicilio d'origine.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oliva.

Oliva. Era anch'io profondamente preoccupato di quanto ha testè detto l'onorevole Sella; tuttavia, lungi dall'occuparmi dell'articolo 8, è invece all'articolo 1 della convenzione che...

Presidente. Onorevole Oliva, la questione dell'articolo 8 fu sollevata dall'onorevole Pierantoni, ed io mi permetto di farle osservare che è l'articolo 1 della legge, che approva tutta la con-